

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2008, alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca

[notificata con il numero C(2008) 8431]

(I testi in lingua spagnola, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(2009/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi annuali di controllo delle attività di pesca per il 2008, insieme alle domande di contributo finanziario della Comunità alle spese da sostenere per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.
- (2) Le domande concernenti gli interventi in materia di controllo ed esecuzione elencati all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.
- (3) Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾.
- (4) È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità entro i limiti fissati dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo.
- (5) Occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di rimborso degli Stati membri alla Commissione al fine di facilitare la liquidazione degli impegni residui.

(6) La scadenza dei pagamenti per i quali è chiesto un rimborso deve tener conto delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 nonché della durata media dei progetti finanziati.

(7) La decisione 2008/860/CE della Commissione ⁽³⁾ relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca realizzati dagli Stati membri nel 2008 è stata adottata il 29 ottobre 2008. Tale decisione non comprendeva tuttavia i progetti di importo superiore a 1 Mio EUR relativi alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca. È pertanto necessario stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità nonché definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo per tali progetti.

(8) Due progetti compresi fra le domande presentate dalla Spagna sono stati alla fine rimandati dallo Stato membro.

(9) Due delle domande presentate dall'Italia devono essere considerate non ammissibili secondo le norme in materia di appalti pubblici.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per il 2008, il tasso di detto contributo e le condizioni cui è subordinata la sua concessione per le spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia nell'ambito di progetti di importo superiore a 1 Mio EUR per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca.

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 303 del 14.11.2008, pag. 13.

*Articolo 2***Tasso del contributo**

1. Le spese relative all'acquisto e all'ammodernamento di navi e aerei adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca beneficiano, entro i limiti indicati nell'allegato, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo finanziario per ogni Stato membro indicato nell'allegato è calcolato sulla base dell'utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annuale totale, quale dichiarata dagli Stati membri.

*Articolo 3***Liquidazione degli impegni residui**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016. I

pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso.

2. Gli stanziamenti di bilancio relativi al contributo finanziario della Comunità per tali progetti sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 4

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

 ALLEGATO

Contributo finanziario della Comunità concesso per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca

Stato membro	Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca (EUR)	Spese ammissibili nell'ambito della presente decisione (EUR)	Contributo comunitario (tasso del 50 %) (EUR)
Grecia	14 603 000	14 045 000	7 022 500
Spagna	44 225 546	12 476 320	6 238 160
Italia	52 500 000	24 000 000	12 000 000
Totale	111 328 546	50 521 320	25 260 660